

**Il segretario, titolare di sede, che sia assente per maternità ha diritto a percepire la retribuzione di risultato?**

L'art. 22, commi 4 e 5, del CCNL del 16/05/2001 stabilisce che:

4. *“ Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 4 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, **spettano l'intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile.***

5. *Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a), della legge n.1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio **e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile.**”*

Dalla norma appena citata, si evince che il periodo di astensione obbligatoria e i primi 30 giorni di astensione facoltativa non fanno venir meno il diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato. Tuttavia, la stessa può essere erogata nella misura in cui l'attività svolta possa essere comunque valutabile.